

REP. N. 900/2020 Atti Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI ED IL "CIRCOLO LE VILLE APS" PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E USO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CENTRO POLIVALENTE VILLE" PER IL TRIENNIO 2021 - 2023.
CIG: 8451767AC2

L'anno 2020 (duemilaventi), addì 30 (trenta) del mese di dicembre, in Terranuova Bracciolini presso la sede del Comune, Piazza della Repubblica, 16, avanti a me **Dr.ssa Ilaria Naldini, Segretario** del predetto Comune e come tale abilitata a ricevere e rogare contratti nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. c), del T.U. approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267 e per effetto di Decreto sindacale di incarico n° 24 del 30/05/2019, senza assistenza dei testimoni in conformità del disposto dell'art. 48 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, sono comparsi i Sigg.:

- **Avv. Massimo Bigoni**, domiciliato per la carica presso la sede comunale, ovvero in Terranova

Bracciolini (AR) - Piazza della Repubblica n. 16,
nella sua qualifica di Dirigente dell'Area Servizi
alla persona e alle imprese, il quale dichiara di
agire esclusivamente per conto del Comune di
Terranuova Bracciolini, che rappresenta, ai sensi
del decreto sindacale n° 1 del 07/01/2020 e del D.
lgs. 267/2000 (P.IVA 00231100512);

E

- **Sig. Preteni Guido** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], (C.F. PRTGDU53P15C407Y), domiciliato
per la carica presso la sede della società "CIRCOLO
ARCI VILLE APS" - con sede in Terranuova
Bracciolini (AR), Frazione Ville, 33, C.F.
81003550514 - P.IVA 01854090519, a ciò autorizzato
per effetto dello statuto della suddetto "CIRCOLO
ARCI VILLE APS", di seguito anche comunemente
denominato "Concessionario" o "Circolo" -
Riferimento posta elettronica certificata
circoloarciville@pec.it e posta non certificata
presso lo studio commerciale Associato
Brandi&Venturi di Montevarchi:
laura.venturi@studiobrandiventuri.it.

Detti comparenti, della cui identità personale io
ufficiale rogante sono certa, mi chiedono di
ricevere il presente contratto, redatto in modalità

elettronica in conformità al disposto dell'art. 32 comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini del quale:

PREMESSO

- **CHE** il Comune di Terranuova Bracciolini, nell'ambito dell'attività di promozione di occasioni di aggregazione sociale con particolare riferimento alle aree periferiche e alle frazioni, ha provveduto alla costruzione di un centro polivalente nella Fraz. Ville, in luogo dell'ex edificio che ospitava la scuola elementare;
- **CHE** con la deliberazione n. 127 del 25/09/2020:
 - si dava mandato al Dirigente dell'Area Servizi alla persona di predisporre gli atti necessari all'individuazione di un soggetto con cui stipulare un contratto di concessione della gestione e uso del Centro Polivalente Ville per un periodo di mesi 36, rinnovabili per ulteriori mesi 24;
 - si fissava in euro 1.448,08 mensili oltre IVA di legge il canone di concessione a carico dell'aggiudicatario ed si stabiliva, in ragione dell'uso sociale del centro, un contributo di gestione a favore dell'aggiudicatario, destinato a garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione stimato

nell'importo massimo di euro 12.500,00 annui;

- **CHE** con la determinazione a contrattare n. 1800 del 28/09/2020, si stabiliva di procedere all'affidamento della concessione di cui trattasi mediante:

- Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma elettronica START di Regione Toscana con il criterio di cui all'art. 95, c.2 del medesimo D.lgs. 50, ovvero mediante "offerta economicamente più vantaggiosa" (Pesi attribuiti: 90 offerta tecnica - 10 offerta economica).

- **CHE** con la determinazione dirigenziale n. 2366 del 30/11/2020 si addiveniva all'aggiudicazione "con efficacia sospesa" della "CONCESSIONE PER MESI 36 (CON OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORI MESI 24), DELLA GESTIONE ED USO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CENTRO POLIVALENTE VILLE", al "CIRCOLO ARCI VILLE APS", con sede in Frazione Le Ville, n° 33 - 52028 - Terranuova Bracciolini (AR) - C.F. 81003550514 per l'importo di euro 52.235,11 oltre IVA al 22% (per euro 11.491,72) e quindi per complessivi euro 63.726,83 (sessantatremilasettecentoventisei/83)

rappresentante il canone annuo concessorio per 36

mesi;

- **CHE** con la determinazione dirigenziale n. 2589 in data 18/12/2020, a seguito dei controlli con "esito positivo" di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016, si addiveniva all'aggiudicazione "definitiva ed efficace" al "CIRCOLO ARCI VILLE APS", confermando l'importo di aggiudicazione della precedente determinazione n. 2366/2020 ed assumendo il relativo impegno di spesa;

- **CHE** si è quindi provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente alla stipula del presente atto ed è stato accertato che il circolo non incorre in cause di esclusione, per effetto dei controlli telematici effettuati ai sensi della delibera ANAC n. 1386 del 21 dicembre 2016;

- **CHE** il Circolo Arci Ville APS in esecuzione dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, ha provveduto alla presentazione delle seguenti cauzioni:

- A) Cauzione definitiva per gli eventuali oneri da inesatto adempimento, a garanzia della corretta esecuzione dei servizi oggetto della concessione, mediante polizza Fideiussoria n° 110904139 emessa in data 30/10/2020 dalla Compagnia Assicurativa "GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A." - Agenzia n° 06 di Arezzo, dell'importo di euro 5.070,00, ovvero pari

al 10% dell'importo contrattuale, senza riduzioni di sorta; polizza originale depositata agli atti dell'Ufficio Unico Gare del Comune.

B) Polizza assicurativa unica "RCT-RCO e Allrisk" n° 0050303518 della Compagnia Assicurativa "GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A." - Agenzia 426 - Finital di Terranuova Bracciolini, con durata decennale, valida dalle ore 24 del 17/05/2019 alle ore 24 del 29/03/2028. La polizza tiene indenne l'Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini da tutti i rischi derivanti dalle gestione-concessione, ovvero per eventuali danni a terzi, a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa società affidataria Il Concessionario sarà esclusivo responsabile per danni all'immobile, a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili allo stesso - che si verificano nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento, sia nei riguardi degli utenti, sia verso il proprio personale e visitatori esterni. La citata polizza "Allrisk" prevede altresì la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera in carico al concessionario e derivanti dalla

conduzione e gestione dell'impianto di cui si tratta. In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico del Concessionario. L'esistenza delle citate polizze (RCT/RCO e Allrisk) non libera comunque il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie. Il Concessionario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio. In difetto vi provvederà il Comune addebitandone l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, al Concessionario. In caso di danni a cose del Comune, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio con il responsabile del Concessionario; in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati dal Comune.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità e rilevato indenne da qualunque azione che dovesse esser promossa contro di esso, per danni causati a terzi, in dipendenza della concessione. La citata polizza "Allrisk" è depositata agli atti dell'Ufficio Unico Gare;

- **CHE** lo stesso "CIRCOLO ARCI VILLE", ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 è qualificato per l'espletamento dei servizi dati in concessione con il presente contratto, sulla base dell'"oggetto sociale" come riportato nella C.C.I.A.A. e nello statuto del Circolo medesimo;
- **CHE** il "CIRCOLO ARCI VILLE APS" è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi dei propri dipendenti, giusto D.U.R.C. acquisito online con N. prot. INPS_24300226 in data 18/12/2020 e con validità sino al 17/04/2021, come da documentazione agli atti dell'ufficio unico gare del comune;
- **CHE** relativamente ai controlli antimafia di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, per quanto disposto dal D. lgs. 159/2011 e dal Protocollo di Legalità siglato tra i Comuni della Provincia di Arezzo e la Prefettura in data 31/10/2015, per l'importo di contratto (inferiore a 150.000 euro), NON è dovuta né "comunicazione", né "informativa" antimafia;
- **CHE** ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, (che richiama l'art. 39 del D.P.R. 313/2002), sono stati acquisiti in data 21/12/2020 dalla Procura di Arezzo i certificati generali del Casellario giudiziale a carico del Titolare e degli altri

soggetti sottoposti a verifica (come individuati ai sensi del citato art. 80 del D.lgs. 50/2016) del concessionario; certificati da cui non risultano cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione. (documentazione agli atti dell'Ufficio Unico Gare);

- **CHE** il "CIRCOLO ARCI VILLE APS" non incorre nelle cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, per inadempimenti e/o carichi pendenti in materia di imposte e tasse, (risposta dell'Agenzia delle entrate di Arezzo acclarata al ns. Prot. generale con n. 0020071 in data 10/12/2020, agli atti dell'Ufficio unico gare);

- **CHE** per il "CIRCOLO ARCI VILLE APS" non è stato richiesto il "nulla-osta" inerente le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili di cui all'art. 80, c. 5, lett. i del D. Lgs. 50/2016, in quanto non soggetta a verifica per numero di dipendenti occupati inferiore a 15;

- **CHE** è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

Tanto premesso, le parti STIPULANO E CONVENGONO quanto segue:

ART. 1) - "PREMESSE" - APPROVAZIONE

Le parti approvano e confermano la "Premessa Narrativa" che si intende qui integralmente riportata e ben cognita dalle "parti contraenti", rimosso ogni dubbio e/o eccezione.

ART. 2) - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Terranuova Bracciolini (AR), qui rappresentato dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese affida al "CIRCOLO ARCI VILLE APS" - con sede in Terranuova Bracciolini (AR), Frazione Ville, 33, C.F. 81003550514 - P.IVA 01854090519, la "CONCESSIONE E USO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CENTRO POLIVALENTE VILLE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023", secondo quanto previsto nel Capitolato Prestazionale di gara (**Allegato "A" al presente atto**) e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara (**Allegato "B" al presente contratto**).

Art. 3) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il contratto ha ad oggetto la concessione della gestione del Centro Polivalente Ville finalizzata alla realizzazione di attività ed interventi di carattere aggregativo e di promozione socioculturale rivolte a bambini, giovani, anziani e famiglie, meglio dettagliate nel Capitolato prestazionale (ALL. A) e nella proposta di

gestione/Offerta tecnica (ALL. B) allegati al presente contratto come parte integrante e sostanziale.

Ogni utilizzazione della struttura diversa da quelle elencate nel Capitolato prestazionale e di quelle presenti nella proposta di gestione presentata in sede di gara, compresa l'effettuazione di iniziative di qualsiasi genere (spettacoli, fiere, esposizioni, esibizioni e simili), dovrà essere compatibile con il normale uso della struttura e comunque preventivamente autorizzata dal Comune.

Il Comune, tenendo conto delle esigenze e degli impegni del Concessionario, si riserva di concedere l'uso della struttura per l'effettuazione di altre iniziative, organizzate e/o patrocinate dallo stesso Comune, concordando con il concessionario le modalità e i tempi di utilizzo.

Art. 4) DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

La durata della concessione del Centro Polivalente Ville è pari a mesi 36 (trentasei), con inizio dal 1° gennaio 2021 e fino a tutto il 31 dicembre 2023, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Art. 4.1 - Clausola speciale sulla durata in periodo di emergenza COVID-19.

Fermo restando la durata sopra indicata (periodo 01/01/2021-31/12/2023), salvo rinnovo, nell'evenienza in cui causa problematiche dovute all'emergenza epidemiologica in atto non fosse possibile, in base a disposizioni di legge o di ordinanza regionale, iniziare la concessione nei tempi previsti oppure fosse necessario sospenderla durante il periodo di espletamento, la durata stabilita nel presente contratto di concessione pari a mesi 36 (trentasei), è comunque assicurata, ovvero l'eventuale inizio ritardato rispetto a quanto fissato o le sospensioni durante il periodo di espletamento non saranno computate nel novero del periodo effettivo di durata.

Parimenti non saranno computate nel periodo di effettiva durata le eventuali ulteriori sospensioni della concessione connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, concordate per iscritto con l'Amministrazione comunale.

ART. 5) CANONE DI CONCESSIONE

Per l'intera durata del contratto il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune un canone di concessione (secondo l'offerta di gara) per un importo totale di 52.235,11 oltre IVA al 22% (per euro 11.491,72) e quindi per complessivi euro

63.726,83 (sessantatremilasettecentoventisei/83 - rappresentante il canone annuo concessorio per 36 mesi.

Il canone di concessione è dovuto in 3 (tre) rate di importo netto pari ad euro 5.803,90 oltre IVA al 22% (pari a euro 1.276,86) e quindi per complessivi euro 7.080,76 entro le seguenti scadenze: la prima entro il 30 aprile, la seconda entro il 31 agosto e la terza entro il 15 dicembre di ciascun anno.

L'ultima rata sarà pari ad euro 5.803,91, onde compensare e addivenire alla concorrenza dell'importo totale di euro 52.235,11.

Il versamento del canone oltre i termini previsti comporterà l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora ai sensi del D.lgs 231 del 2002, fatta salva la richiesta di risarcimento di maggiore danno che il Comune potrà richiedere ai sensi dell'art. 2697 nonché l'eventuale maggiore danno.

ART. 6) CONTRIBUTO DI GESTIONE

Il Comune di Terranuova Bracciolini corrisponderà al Concessionario un contributo di gestione annuo di euro 12.500,00 al lordo dell'eventuale ritenuta del 4%, se dovuta, per un importo complessivo di 37.500,00 al lordo dell'eventuale ritenuta del 4%, se dovuta, per la durata della concessione pari ad

anni 3 (tre).

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo annuale in due rate di pari importo entro le seguenti scadenze: la prima entro il 30 giugno, la seconda entro il 31 dicembre di ciascun anno. La liquidazione sarà effettuata previa presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute nel periodo di riferimento per la gestione ed il mantenimento del funzionamento del centro e del resoconto di gestione.

Nel caso in cui dal resoconto di gestione annuale risultasse un utile superiore a quello proposto in sede di offerta il contributo, a saldo annuale, sarà ridotto proporzionalmente.

ART. 7) PENALI

Il Concessionario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione della concessione e in particolare:

- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei servizi;
- non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare per i servizi prestati.

Qualunque reclamo rilevato dal Comune, addebitabile

al Concessionario, sarà a esso contestato per scritto.

Il Concessionario dovrà rispondere per scritto, entro 10 (dieci) giorni, adducendo le dovute giustificazioni.

Se queste non saranno ritenute sufficienti, verrà applicata una penale di euro 300,00 (trecento/00).

Dopo l'applicazione di 3 (tre) penali l'importo della penale di cui sopra, sarà raddoppiato per le ulteriori penali successive.

Le penalità sono portate in deduzione sulla cauzione. In tal caso l'importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore annuale della concessione, è facoltà del Comune richiedere la risoluzione del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione dei servizi e dal successivo affidamento ad altro soggetto.

Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme svolgimento dei servizi.

ART. 8) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolverà di diritto, senza

necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

a)- mancata o tardivo inizio della gestione nei tempi e con le modalità indicate nella proposta di gestione e nel presente contratto;

b)- accertate carenze o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto dalla proposta di gestione e dal presente contratto;

c)- mancata o ritardata corresponsione della retribuzione e dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori anche per una sola mensilità;

d)- violazione dell'obbligo del Concessionario di informare immediatamente il Comune di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. Toscana n. 38 del 2007;

e)- sottoposizione alle procedure di legge per insolvenza;

f)- cessione del contratto;

g)- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 80 del 2016;

h)- applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo annuale del contratto.

ART. 9) - NORME DI SALVAGUARDIA COVID-19

Qualora a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i servizi inerenti il presente contratto di concessione dovessero essere sospesi o interrotti, senza prolungamento della durata del periodo di concessione in applicazione dell'art.4.1 del presente contratto, l'affidatario avrà diritto alla corresponsione di quota parte del contributo di gestione per il servizio già svolto senza che questi abbia nient'altro a pretendere, anche sul piano del danno emergente o lucro cessante. Il CIRCOLO ARCI VILLE APS si impegna altresì al rispetto di tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e protocolli nazionali e regionali già in vigore e che saranno emesse in merito all'emergenza Covid-19. Il concessionario ha altresì l'obbligo di rispettare le disposizioni contenute nel Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato il 04 giugno 2020 e aggiornato in data 6 novembre 2020 di cui dichiara

presente contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. In tal caso al Concessionario spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d'ora rinunciare.

ART. 12) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto e la subconcessione dello stesso. Il subappalto è ammesso nei termini previsti dagli art. 105 e 174 del D.lgs. 50 del 2016 nei limiti e termini indicati in sede di gara e previa autorizzazione.

ART. 13) - RISPETTO DELLE CLAUSOLE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE DEL 31/10/2015.

Il CIRCOLO ARCI VILLE affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità sottoscritto in data 31/10/2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti ed

in particolare di essere a conoscenza delle seguenti norme del citato Protocollo;

13.1 Informativa antimafia - Prevenzione - interferenze illecite a scopo antimafia. L'Affidatario dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del presente contratto in caso pervengano dall'ufficio territoriale della prefettura competente a questo ente, le informazioni interdittive di cui agli articoli 91 e 94 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti dell'Affidataria.

13.2 L'Affidatario si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali a titolo esemplificativo pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale

obbligo ha natura essenziale al fine dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

13.3. Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo. Il Circolo Arci Ville contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale

o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c. p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ART. 14) - NORMATIVA IN MATERIA DI GIOCO D'AZZARDO

Per quanto espressamente previsto nel "Regolamento comunale per l'esercizio del gioco lecito" (approvato con delibera di G.C. n. 35 del 18.05.2017), è fatto assoluto divieto per il concessionario - pena la rescissione del contratto - l'installazione di qualsiasi tipo di gioco elettronico e/o a scopo di lucro "diretto o indiretto" all'interno della struttura data in concessione, del tipo slot-machine, videopoker e similari. È unicamente ammessa - previa autorizzazione - l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande.

Il concessionario si impegna comunque a rispettare tutte le clausole del citato "Regolamento comunale

per l'esercizio del gioco lecito" del Comune di Terranuova Bracciolini.

ART. 15) - NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Tutti i dati comunicati dalle parti sono trattati dalle stesse nella persona dei rispettivi titolari dei trattamenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente contratto. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679. L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali effettuati dal comune è consultabile all'indirizzo url: www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it. e presso la sede del titolare. Per il Comune di Terranuova Bracciolini il titolare del trattamento è individuato nella persona del Sindaco protempore, sig. Sergio Chienni, domiciliato per la carica c/o la sede del Comune di Terranuova Bracciolini in Piazza della Repubblica, 16 - 52028 - Terranuova Bracciolini (AR). Per il concessionario l'informativa relativa al trattamento dei dati

personali effettuati dalla stessa è consultabile presso la sede della società stessa in Via Adige, 1 - 52028 - Terranuova Bracciolini (AR). Per il Circolo Arci Ville il titolare del trattamento dati è individuato nella persona del sig. Preteni Guido, come in precedenza generalizzato in quanto stipulante del presente atto in nome e per conto della Società che rappresenta e domiciliato per tale carica presso la sede della stessa in Fraz. Ville, 33 - 52028 - Terranuova Bracciolini (AR). Riferimento posta elettronica certificata circoloarciville@pec.it e posta non certificata presso lo studio commerciale Associato Brandi&Venturi di Montevarchi: laura.venturi@studiobrandiventuri.it.

ART. 16) - INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI

Il Circolo Arci Ville Aps, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 17) - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (D. LGS. 81/2008)

Relativamente alle disposizioni in materia di "sicurezza sui luoghi di lavoro", di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il Circolo dichiara che nell'espletamento dei servizi oggetto di concessione, si obbliga ad applicare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 18) - DIRETTORE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - "FIGURA DI RACCORDO" DESIGNATO DALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA NEI RAPPORTI CON LA STAZIONE APPALTANTE.

IL Circolo Arci Ville Aps nomina quale responsabile dell'esecuzione del contratto, per tutta la durata dello stesso, il sig. Preteni Guido, già in precedenza generalizzato, in quanto stipulante del presente atto.

ART. 19) RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Il Comune di Terranuova Bracciolini nomina quale responsabile dell'esecuzione del contratto, per tutta la durata dello stesso, la dr.ssa Tognaccini Tiziana del Servizio "Comunicazione Sport e Tempo

libero" dell'ente.

ART. 20) - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo di cui al presente contratto è stato designato nella persona dell'Avv. Massimo Bigoni, dirigente dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese del Comune di Terranuova Bracciolini.

ART. 21) - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto il Circolo Arci Ville Aps elegge domicilio presso le Sede legale ovvero Fraz. Ville, 33 - 52028 - Terranuova Bracciolini (AR). Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate mediante lettera raccomandata o all'indirizzo di posta elettronica certificata circoloarciville@pec.it

Qualsiasi comunicazione fatta al soggetto individuato come Responsabile dell'esecuzione del contratto per la ditta, si considera fatta personalmente al legale rappresentante della società.

ART. 22) CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra Comune e Concessionario in ordine all'interpretazione,

esecuzione e/o risoluzione e decadenza del presente contratto, il Concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione degli interventi previsti, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'affidamento. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Il Tribunale di Arezzo è il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie non diversamente componibili secondo lo spirito del presente comma.

ART. 23) - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario, che le assume.

ART. 24) - NORME FISCALI

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che il presente contratto è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A. nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta in misura fissa a mente del

D.P.R. 26.4.1986, n. 131, art. 40. Per il presente contratto l'Imposta di Bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

ART. 25) - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le Parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio al D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., alle norme del Codice Civile, al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato ed a tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione. Ed io segretario comunale richiesto ho ricevuto il presente atto, redatto in modalità informatica da persona di mia fiducia, su numero ventotto pagine a video e parte della ventinovesima fino qui, dandone lettura alle parti, le quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto alla mia presenza con me lo sottoscrivono. Io, sottoscritto pubblico ufficiale rogante, attesto ai sensi di legge che i certificati di firma utilizzati dalle

parti sono validi e conformi.

Per il Comune di Terranuova Bracciolini

Il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e alle
Imprese

Avv. Massimo Bigoni

Per il Circolo Arci Ville

Il Presidente Guido Preteni

L'Ufficiale rogante il Segretario comunale

Dott.ssa Ilaria Naldini